

## NOVITA' SISTRI

Scorsa settimana in sede di Commissione Parlamentare è stato approvato un emendamento che dimezza il contributo per l'iscrizione al SISTRI e l'ammontare delle relative sanzioni. Nonostante il sistema di tracciabilità dei rifiuti non sia utilizzato rimane fissato al 30 aprile il termine entro il quale le aziende tenute all'adesione al SISTRI dovranno pagare il contributo relativo all'anno in corso.

## SMALTIMENTO RIFIUTI CATEGORIA 3

Ricordiamo a tutti gli operatori che nell'ambito delle loro attività producono sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (categoria 3) che il regolamento CE n. 1774/2002 è stato abrogato dal reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative a tali tipi di rifiuti.

## ATTENZIONE, FALSI CONSULENTI REGIONALI CHE PROPONGONO CONTRIBUTI!!!

In questi giorni alcuni associati si sono rivolti ai nostri uffici informandoci di essere stati contattati da una persona che si è qualificata come consulente regionale. Il soggetto propone un sopralluogo gratuito in azienda per controllare l'opportunità di rientrare in un bando regionale per l'erogazione di contributi ai fini della sicurezza sul lavoro.

Da verifiche promosse dall'Associazione abbiamo riscontrato che si tratta di un'azienda privata che non ha nulla a che fare con la Regione tanto meno con Bandi Regionali (attualmente inesistenti in questo settore) e che una volta ottenuto l'appuntamento con le aziende propone i propri servizi, tra l'altro a caro prezzo.

Invitiamo pertanto i Nostri Associati a porre attenzione a queste proposte e a rivolgersi al nostro ufficio sicurezza prima di stipulare contratti con aziende esterne per verificarne in primis la serietà ma anche i servizi offerti e i relativi costi.

Bracciaroli Camilla

Responsabile Ufficio Sicurezza e Ambiente

## PAGAMENTI:

## NUOVO LIMITE PER I CONTANTI E OBBLIGO DEL POS

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Stabilità 2016, dal 1.01.2016 sono entrati in vigore il nuovo limite per l'utilizzo del denaro contante e le modifiche all'obbligo di accettare pagamenti con carte di credito per commercianti e professionisti.

### IL NUOVO LIMITE PER L'UTILIZZO DI DENARO CONTANTE

**Passa da € 999,99 a € 2.999,99.**

Quindi, dal 1.01.2016, è vietato il trasferimento di denaro contante, realizzato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, in tutti i casi in cui il valore del trasferimento risulta pari o superiore a € 3.000,00.

### CANONI DI LOCAZIONI

Con l'abrogazione dell'art. 12, c. 1.1 D.L. n. 201/2011, è ora possibile pagare i canoni di locazione di unità abitative in contanti, nel rispetto del nuovo limite di € 3.000,00.

### POS

Esteso alle carte di credito l'obbligo di accettare i pagamenti tramite POS da parte di professionisti, imprese ed esercenti al minuto e opera a prescindere dall'importo, essendo stato eliminato il riferimento agli importi minimi. Tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva "impossibilità tecnica".

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015, definendo commissioni interbancarie inferiori per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori, al fine di favorire l'utilizzo dei pagamenti elettronici per importi inferiori a € 5,00.

Con decreto ministeriale saranno definite anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.

## NEL MODELLO C.U. (EX CUD) DEI DIPENDENTI OCCORRE SEMPRE INDICARE IL CODICE FISCALE DEL CONIUGE

Per ottemperare correttamente all'invio telematico delle C.U. (ex Cud) è fondamentale che i datori di lavoro si attivino per farsi comunicare dai dipendenti i codici fiscali dei rispettivi coniugi, anche se non a carico, da trasmettere entro il 22 febbraio 2016 al servizio libri paga. Lo prevede una recente disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

## IL NUOVO SGRAVIO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

La Legge di stabilità 2016 ha prorogato gli sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. La misura dei benefici (carico datoriale), però, è stata notevolmente ridotta rispetto all'ESONERO contributivo previsto per le analoghe assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

Dal seguente prospetto comparativo degli sgravi contributivi Inps anzidetti, 2015 / 2016, è facile cogliere la portata economica di quanto anzi detto.

Inoltre la nuova misura dello sgravio 2016 è prevista per una durata inferiore, pari a nr. 24 mesi, rispetto all'esonero contributivo triennale 2015.

Rimangono invece invariate le condizioni e i requisiti necessari in capo all'azienda e al lavoratore interessati per poter aver accesso allo sgravio Inps.

contributiva è previsto che, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate in busta paga ai lavoratori dipendenti, per un importo superiore a 10.000 euro l'anno è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro 1.032. **Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.**

### Visite di controllo durante la malattia: le esclusioni dalla reperibilità

Pubblicato, in G.U. del 21 gennaio 2016, il D.M. 11 gennaio 2016 che integra e modifica la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Inps, di

Anno	2015	2016
Misura % esonero/sgravio	100%	40%
Importo massimo annuo	€. 8.060,00	€. 3.250,00
Tetto fruizione mese max	€. 671,66	€. 270,83
Durata beneficio INPS	3 anni	2 anni

Un'ultima considerazione va fatta in merito all'eventualità di instaurare un rapporto di lavoro con un giovane (entro i 29 anni e 364 gg di età e senza qualifica), dovendo scegliere la tipologia contrattuale più vantaggiosa economicamente tra l'assunzione a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato; premesso che anche l'entità dei contributi ridotti per l'assunzione di apprendisti varia in rapporto alla dimensione occupazionale dell'azienda datrice, considerando inoltre che nell'apprendistato oltre alla riduzione delle aliquote contributive, carico lavoratore e carico datore, si applicano anche retribuzioni ridotte e con bonus contributivo per un ulteriore anno in caso di stabilizzazione del rapporto al termine del periodo formativo (di norma 36 + altri 12 mesi), si può condividere che il contratto di APPRENDISTATO vince la sfida sia con l'assunzione a tempo indeterminato avviata nel 2015 (esonero totale triennale dei contributi datoriali) che, a maggior ragione, con lo sgravio del 40% previsto dalla Legge di stabilità 2016 per le assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2016.

### Esonero contributivo anche per l'assunzione a tempo indeterminato dei pensionati

In assenza di una preclusione espressa da parte del Legislatore, in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico, il datore di lavoro può beneficiare dell'esonero contributivo triennale di cui all'art. 1, co. 118, L. n. 190/2014 (analogamente per lo sgravio del 40% per assunti a t. ind. nel 2016). Lo ha chiarito il Ministero del lavoro con risposta ad interpello n. 4 del 22 gennaio 2016; in tale parere si potrebbe ravvisare una certa ambiguità rispetto alla "ratio" della legge istitutrice incentrata a favorire l'inserimento stabile nel mondo del lavoro dei giovani, dei precari e quindi per ridurre l'elevata disoccupazione delle persone in età da lavoro.

### Mancato versamento delle ritenute previdenziali: nessun reato fino a 10.000 euro

Pubblicati, nella G.U. del 22 gennaio 2016, n. 17, i D.Lgs. nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, in materia di abrogazione di reati, introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili e depenalizzazione. In particolare, in materia

cui al D.M. del 15 luglio 1986. In particolare, il Decreto individua le circostanze esonerative dell'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00). Dal 22 gennaio 2016, data di entrata in vigore del decreto, decorre la nuova esenzione dalla reperibilità per i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati; **è stata quindi sancita l'esclusione dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità** laddove l'assenza del lavoratore sia riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

**a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;** tali gravi patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;

**b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;** in particolare, lo stato di invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.

### Disabili: posticipato al 29 febbraio l'invio del prospetto informativo periodico annuale

Per denunciare la propria situazione occupazionale al 31/12/2015, in merito al collocamento dei disabili, le imprese rientranti nell'obbligo, ai sensi della Legge n. 68/1999, quest'anno potranno adempiere entro il mese di febbraio anziché entro la fine di gennaio. Tale rinvio si è reso necessario per consentire l'aggiornamento della denuncia on - line in recepimento delle novità normative introdotte in materia, più precisamente quelle apportate dal D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 (attuativo del Jobs act), in vigore dal 24 settembre 2015, in materia di collocamento mirato.

I datori di lavoro pubblici e privati saranno tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti a categorie protette previste dall'articolo 1 della Legge n. 68/1999 nelle seguenti misure:

**A) il sette per cento** dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (oltre all' 1% riservato a vedove, orfani o profughi),

**B) due lavoratori**, se occupano da 36 a 50 dipendenti e **C) un lavoratore**, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

La modifica di cui al punto C) entrerà a regime dal 1°

gennaio 2017; fino ad allora continuerà ad avere effetto la precedente disposizione che prevede l'obbligo di avviare un disabile solamente in caso di "nuove assunzioni", oltre il 15° dipendente. Con decorrenza 01/01/2017 le medesime disposizioni, che si applicheranno anche a partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni non lucrative, comportano che le aziende con personale dipendente computabile pari a 15 unità dovranno assumere un disabile, il quale però potrà già essere alle dipendenze dell'impresa benché avviato al lavoro senza ricorrere specificamente al servizio del collocamento mirato. L'attenzione in merito a tale obbligo dovrà essere massima poiché le sanzioni applicabili in caso di violazione sono molto elevate: 1) per mancato invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio di ogni anno è prevista una sanzione di € 516,00 + 25,00 al giorno; 2) per ciascun disabile non assunto € 51,00 al giorno fino al momento dei mancati/tardivi ottemperamenti.

Per quanto riguarda i criteri di computo del personale per verificare la collocazione negli scaglioni A), B) o C) e quindi del numero di disabili da assumere obbligatoriamente (quota di riserva), vanno conteggiati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, mentre non sono computabili i lavoratori assunti ai sensi della stessa Legge n. 68/1999, per espressa previsione del comma 1 dell'art. 4, quali:

- i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi; per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell'arco dell'anno solare, anche non continuative;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro,
- i dirigenti,
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento,
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione,
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero,
- i soggetti impegnati in LSU, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni,
- gli apprendisti,
- lavoratori assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Sono altresì esclusi i soggetti diversi dai lavoratori subordinati (associati in partecipazione, tirocinanti, stageurs, collaboratori coordinati e continuativi).

**I lavoratori in forza a tempo parziale vanno computati per la quota di orario effettivamente svolto** (art. 4, co. 2, Legge n. 68/1999). A tal fine il computo va effettuato tenendo conto dell'orario individuale complessivo di tutti i lavoratori a tempo parziale rapportando il risultato con l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno, con arrotondamento all'unità superiore delle eventuali frazioni superiori al 50% (circ. Ministero del Lavoro n. 46/2001, art.9 D.Lgs. n. 81/2015).

Sono esclusi inoltre i lavoratori che siano divenuti inabili nel corso del rapporto di lavoro per infortunio o malattia, a condizione che sia accertata con visita medica la riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% e tale riduzione non sia dovuta a inadempimento da parte del datore oltre che i lavoratori divenuti inabili per infortunio sul lavoro o malattia professionale con un grado di invalidità superiore al 33%, sempre che il datore di lavoro non venga ritenuto responsabile dell'accaduto. **Non spetta la fruizione degli sgravi contributivi in**

### **seguito all'accertamento ispettivo**

Non è possibile fruire dell'esonero triennale (o dello sgravio 40% biennale) di cui all'art. 1, co. 118, L. n. 190/2014 nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma consegua ad un accertamento ispettivo. Lo chiarisce il Ministero del lavoro con risposta ad interpellato 20 gennaio 2016, n. 2.

### **Aumento dei contributi Inps per alcune tipologie di rapporti di lavoro stagionale**

Dal 1/1/2016 anche i datori di lavoro che assumono personale a tempo determinato, a carattere stagionale, in forza di avvisi comuni e/o contratti collettivi stipulati entro il 31/12/2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, dovranno sostenere, sulle retribuzioni imponibili di tali dipendenti, il pagamento dell'aliquota addizionale Inps interamente a carico azienda dell'1,40%, da cui sono stati esclusi fino al 31/12/2015. Tale maggiorazione della contribuzione a carico ditta, introdotta dalla cd. Legge Fornero n. 92/2012, continuerà a trovare applicazione per tutte le altre tipologie di contratti a tempo determinato ed è giustificata dalla necessità di far contribuire anche le imprese alla costituzione dei fondi utili per l'erogazione dei trattamenti di disoccupazione (NASpI) ai lavoratori con contratto a termine. Per quanto concerne le attività del turismo, "stagionali pure" (ad es. quelle balneari, alberghiere della costa ecc...), potrà continuare l'applicazione dell'esonero da tale imposizione dell'1,40%; in particolare, ai sensi del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, e s.m.i., riepilogante le attività stagionali, tale esonero continuerà a spettare per le "Attività" svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi."

Flussi d'ingresso stranieri extra UE anno 2016: pubblicato il D.P.C.M. (quote stagionali e non)

Il DPCM 14 dicembre 2015, "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2016" (circa 30.000 in totale) è stato pubblicato lo scorso 2 febbraio, a seguito di cui può cominciare la preparazione e successiva presentazione delle domande on - line; in sintesi, rispettivamente, a partire dalle ore 9:00 del 9 febbraio spedizione delle richieste per la conversione in permessi di soggiorno per lavoro (subordinato / autonomo) dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio, tirocinio o stagionali pluriennali, nonché per i pochi ingressi per lavoro non stagionale destinati a chi ha già frequentato corsi speciali in patria o a un centinaio di lavoratori sudamericani discendenti di Italiani (Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile), e a partire dalle ore 9:00 del 17 febbraio presentazione delle istanze per le 13 mila quote assegnate all'ingresso di lavoratori stagionali extracomunitari. Le cittadinanze rientranti nelle 13.000 quote per lavoratori stagionali sono relative a cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.

Per qualsiasi approfondimento in merito contattare Amanda del servizio amministrazione del personale (tel. 0547 639861 - 811).



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA  
COMPRESORIO CESENATE

**ISCOM FORMAZIONE FORLÌ-CESENA**  
Società Consortile s.r.l.

## L'INFORMATICA PER TUTTI

Corsi di informatica per introdurre e fare apprendere a tutti gli interessati ( **Studenti - Genitori - Adulti - Casalinghe - Pensionati - Titolari d'azienda Soci - Collaboratori - Dipendenti - Occupati - Disoccupati - Inoccupati** ) i fondamenti necessari per una iniziazione informatica che consenta di eseguire semplici operazioni con i più diffusi programmi informatici.

Insegnanti qualificati, docenti di informatica, forniranno tutto il supporto necessario, durante lo svolgimento dell'intero percorso formativo.

### I CORSI PREVISTI:

- 1 Introduzione al mondo del computer e terminologia più comune nell'ambito elettronico e informatico - **Internet:** i browser e la sicurezza informatica - Creazione e gestione delle e.mail - **Word:** programma per la videoscrittura - **Excel:** Programma di gestione dei fogli di calcolo.
- 2 **Facebook** e il mondo dei Social Network - **Ebay**, le aste online e il commercio elettronico.

**I CORSI SARANNO SERALI**  
e avranno inizio al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

**Durata:** I corsi avranno una durata di n. 15 ore ognuno

**Costo:** I corsi avranno un costo di € 140,00 + Iva ognuno.

**SEDE: ISCOM FORMAZIONE - V.LE TRENTO N. 14/A - CESENATICO**

*Al termine di ogni percorso formativo verrà rilasciato l'Attestato di Partecipazione Nominativo.*

Per informazioni e prenotazioni :

**BIONDI MARIANGELA**

Tel. 0547/639893 - Fax 0547/632190 - Mail: m.biondi@iscomcesena.it